

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Presidente del Collegio ABF di Roma	
Prof. Avv. Antonio Gambaro	Membro effettivo (Estensore)
Presidente del Collegio ABF di Milano	
Prof. Avv. Enrico Quadri	Membro effettivo
Presidente del Collegio ABF di Napoli	
Prof. ssa Lucia Picardi	Membro supplente
Componente del Collegio ABF di Napoli designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)	
Avv. Pierfrancesco Bartolomucci	Membro effettivo
Componente del Collegio ABF di Napoli (designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti)	

nella seduta del 18/12/2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Con ordinanza di rinvio del Collegio di Napoli emanata in data 17 settembre 2013, in cui è richiamata la presenza di diversità di orientamenti in tema di usura sopravvenuta nella giurisprudenza dei Collegi e la rilevanza dei principi che incidono su detta tematica, è stato rimesso all'esame del Collegio di Coordinamento il caso seguente.

Con ricorso pervenuto il 15 maggio 2013, la ricorrente ha esposto di avere stipulato, in data 18 marzo 2008, un contratto di finanziamento personale con l'intermediario resistente, con previsione di un piano di ammortamento ripartito in sessanta rate mensili, di euro 138,38 cadauna. A fronte di un importo erogato di

euro 5.000,00, l'intermediario applicava un TAN del 22,10% e un TAEG del 24,49%.

Con reclamo del 27 marzo 2013, la ricorrente, a mezzo del suo legale, denunciava la sopravvenuta usurarietà dei tassi di interesse e chiedeva la restituzione degli interessi corrisposti dall'1 ottobre 2008 all'1 marzo 2013, per un totale di euro 2.848,51.

A fondamento della propria richiesta ha invocato il principio giuridico della "non neutralità rispetto a spostamenti della struttura per scadenza dei tassi" e le norme contenute nella legge 7 marzo 1996, n. 108 e nell'art. 1815 c.c.

Avendo ricevuto risposta negativa, la ricorrente ha adito l'ABF chiedendo che l'intermediario resistente sia condannato a corrisponderle l'importo di euro 2.848,51, quale somma indebitamente percepita a titolo di interessi passivi, in seguito all'applicazione di un TAN del 22,10% e di un TAEG del 24,49%.

L'intermediario ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza temporale dell'ABF, avendo il ricorso ad oggetto l'accertamento del superamento del tasso soglia di un contratto di finanziamento personale, stipulato il 18 marzo 2008.

Quanto al merito della controversia, l'intermediario ha controdedotto che il contratto sottoscritto dalla ricorrente è un prestito personale con un tasso fisso (TAN del 22% e TAEG del 24,49%) al di sotto della soglia limite vigente all'epoca del perfezionamento dell'operazione economica (pari al 25,335%).

L'intermediario ha precisato che con la legge n. 108/1996, ai fini dell'accertamento del reato, non si può prescindere dall'accertamento oggettivo del superamento o meno del tasso soglia.

L'intermediario ha pure obiettato che non è possibile postulare un'usura sopravvenuta, perché sia la giurisprudenza di legittimità sia quella di merito, ai fini del relativo accertamento, hanno definitivamente assegnato rilievo solo al momento della pattuizione, giusta l'interpretazione autentica introdotta dall'art. 1 del d.l. n. 394/2000.

Dopo avere eccepito e controdedotto come sopra, l'intermediario ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo di dichiarare, in via preliminare, irricevibile il ricorso per incompetenza temporale e, solo in via subordinata, di rigettarlo nel merito, avendo accertato la legittimità del proprio operato.

Il Collegio di Napoli, dopo attenta disamina del caso, rilevata la successione di orientamenti difformi dei Collegi e *"considerata la rilevanza di principio della*

questione (usura sopravvenuta), ha deliberato di sospendere la procedura e rimettere la decisione al Collegio di coordinamento”.

DIRITTO

L'eccezione pregiudiziale di improcedibilità sollevata dall'intermediario resistente non merita accoglimento, come già rilevato dal Collegio di Napoli. E' vero infatti che il contratto *de quo agitur* risale ad un tempo anteriore alla data del 1° gennaio 2009 che segna il limite temporale delle questioni che possono essere portate all'attenzione dell'ABF, ma al riguardo basta rilevare che la ricorrente non invoca un vizio genetico del contratto, ma una invalidità sopravvenuta che incide sul rapporto e non sull'atto. L'indagine circa il fondamento di questa tesi della ricorrente attiene evidentemente al merito e non può svolgersi in sede pregiudiziale tenuto conto del fatto che il rapporto è ancora in corso e, quindi, rientra pienamente nella competenza *ratione temporis* dell'ABF.

Quanto al merito il Collegio remittente ha innanzitutto chiarito che il contratto concluso *inter partes* rientra, quanto al biennio 2008-09, nella categoria “Anticipi, sconti commerciali, crediti personali - Finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” e, quanto al biennio 2010-13, nella categoria “credito personale” e prevede un tasso fisso.

Dalla documentazione versata in atti risulta che il prestito sia stato stipulato con previsione di un TAN al 22,10% e di un TAEG al 24,49%.

Confrontando il TEG con il tasso soglia antiusura vigente all'epoca della stipulazione del contratto non si evidenzia violazione della disciplina introdotta dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.

Diversamente, dalle verifiche che è stato possibile compiere con riguardo all'evoluzione, nel tempo, dei tassi soglia di volta in volta vigenti, risulta che il TEG contrattuale si sia stabilmente attestato, a partire dal secondo trimestre dell'anno 2008, su livelli superiori alla soglia massima.

Il che non è sorprendente posto che nel periodo di tempo considerato i tassi di interesse si sono posti stabilmente in discesa.

Ciò posto, si deve quindi assumere che nel caso in questione è pacifico e comunque accertato dal Collegio remittente cui il collegio di Coordinamento si associa, che il contratto di finanziamento in questione, al momento della stipula non presentava profili di contrasto con la normativa in tema di usura in quanto i tassi pattuiti erano contenuti sotto la soglia allora rilevata; tuttavia la susseguente discesa dei tassi di interessi ha condotto il tasso fisso stipulato a superare le soglie rilevate successivamente e quindi anche quelle che riguardano gli interessi versati dalla ricorrente successivamente al 1° gennaio 2009.

Giova altresì precisare che nel caso di specie non emergono problemi attinenti l'inclusione di elementi di costo diversi dagli interessi convenzionali. Pertanto su tali problemi collegati a quello dell'usura sopravvenuta il Collegio non è chiamato a pronunciarsi e la loro soluzione rimane impregiudicata.

Giova infine chiarire che l'unico profilo su cui viene sollecitato l'intervento del Collegio di Coordinamento riguarda la esigibilità degli interessi convenzionali sopra soglia, essendo pacifico che l'usura sopravvenuta non riguarda l'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile. L'applicabilità di queste norme è infatti pacificamente esclusa dall'intervento chiarificatore del legislatore.

Si è però osservato in dottrina ed in alcune recenti decisioni dei Collegi che in caso di discesa dei tassi medi rilevati dalla Banca d'Italia tale che quelli pattuiti risultino superiori al tasso soglia ivi individuato per la specifica tipologia di credito in questione, sussiste la necessità di provvedere al ricalcolo degli interessi convenzionalmente pattuiti, in modo da ricondurli entro la soglia via via vigente nel corso del rapporto, non essendo comunque ammissibile che il cliente sia tenuto a versare gli interessi in una misura che, al momento in cui essi devono essere corrisposti, è considerata in termini di antigiuridicità nell'ordinamento.

Secondo tale orientamento, che ha avuto epifanie anche nella giurisprudenza di merito, l'antigiuridicità ipotetica della condotta dell'intermediario consisterebbe nel pretendere che il denaro frutti al prestatore più di quanto frutti in media (più un certo spread) agli altri prestatori del momento.

Questa conclusione può essere sostenuta con varie argomentazioni giuridiche che si rifanno alla tesi per cui l'invalidità per contrasto con norma imperativa va riferita alla disciplina del rapporto, oppure alla, peraltro dubbia, figura della causa in concreto; oppure, ancora, alla tesi per cui il tasso di interesse "soglia" via via rilevato corrisponderebbe ad un tetto massimo di "prezzo" del denaro prestato con conseguente applicabilità del disposto dell'art. 1419 c.c..

Simili argomenti trovano sostegno in un *obiter dictum* della Corte costituzionale, la quale nella sentenza, 25 febbraio 2002, n. 29, ha indicato, in relazione alla accertata costituzionalità del dell'art. 1, 1° comma, d.l. 29 dicembre 2000 n. 394 (interpretazione autentica della l. 7 marzo 1996 n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, in l. 28 febbraio 2001 n. 24, secondo il quale «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, 2° comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento», che: "Restano, invece, evidentemente estranei all'ambito di applicazione della norma impugnata gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali".

Riguardo a questa rilevante indicazione della Corte costituzionale vanno però distinti due profili. Il primo attiene alla individuazione dei limiti di applicabilità della norma posta sotto esame dal Giudice delle Leggi; il secondo, assai diverso, attiene alla esperibilità di rimedi civilistici posti a tutela della posizione del mutuatario.

Circa il primo profilo, il Collegio non può che adeguarsi alla statuizione del Giudice delle Leggi, perché questi nel dichiarare infondati i dubbi di legittimità costituzionale della norma sopra riportata, ne ha anche stabilito il raggio di applicazione al fine di poterla considerare conforme alla Costituzione. A parte che il Collegio condivide l'asserzione della Corte dal punto di vista logico giuridico, si deve dire che sotto questo profilo il *dictum* della Corte Costituzionale ha sostanza di *ratio decidendi* che, come tale, ha valore sostanzialmente vincolante per un organo come l'ABF chiamato a decidere secondo "diritto". Pertanto si deve assumere che la norma citata è conforme alla Costituzione nei

limiti in cui non pregiudichi l'esperibilità di altri rimedi civilistici posti a tutela della posizione del mutuatario, diversi dalla nullità di cui all'art. 1815, 2° comma e dalla nullità derivabile dalla contravvenzione all'art. 644 c.p..

Altro è diverso profilo attiene all'individuazione degli altri innominati rimedi civilistici che la Corte costituzionale ha evocato solo per ipotesi e quindi per *gratis dictum*, lasciando alla ulteriore elaborazione la ricerca del loro fondamento.

A quest'ultimo riguardo non pare al Collegio adeguato il percorso seguito da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito che ha inseguito la ricerca del rimedio civilistico più adatto a proteggere l'interesse del mutuante prima di esplicitare i limiti in cui tale interesse è riconosciuto e protetto all'interno del moderno sistema di contrasto al fenomeno dell'usura.

Si impone quindi preliminarmente un controllo sulla fondatezza dell'assunto per cui è inammissibile che il mutuante sia tenuto a versare gli interessi in una misura che, al momento in cui essi devono essere corrisposti, si pone al di sopra della soglia di usurarietà vigente. Senza tale controllo, si rischia di cadere in un inammissibile *hysteron proteron*.

Posto che il problema da analizzare appare incentrato sul significato e la funzione delle cosiddette soglie, è questo il necessario punto di partenza dell'esame.

Come è noto, il legislatore nel 1996, nel dare rinnovata veste all'illiceità dell'usura, ha disposto che: *"Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. (..) Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli*

interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà” (art. 2 L. 7-3-1996 n. 108).

Le modalità di calcolo dei tassi usurari sono poi state modificate, ma il criterio per cui il tasso si considera usuraio quanto supera una certa soglia fissata trimestralmente in modo da riflettere i tassi medi effettivamente praticati sul mercato del credito, è rimasta immutato. Si deve quindi riflettere sulla funzione e sul significato di tale criterio che è stato ripreso da modelli esteri, segnatamente francesi.

È ben noto infatti che nella lunga storia dell'usura si possono cogliere diverse tipologie di risposte ordinamentali.

La prima, che si collega strettamente a motivazioni di carattere religioso, o morale, considera illecito l'interesse sulle somme mutate in qualunque forma ed in qualunque misura. Il divieto del *ribā*, radicalmente imposto dalla *Shari'ah* è un esempio molto chiaro di questo tipo di risposta ordinamentale. Oppure, l'usura può essere considerata illecita quando il tasso di interesse è eccessivo e la relativa stipulazione è derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario. Questo modello, con molte variazioni, è adottato in vari paesi occidentali e corrisponde anche al modello - poco funzionale - praticato in Italia prima della radicale riforma del 1996. È chiaro quindi che il nuovo modello adottato dal legislatore italiano diverge assai dai modelli menzionati ed è quindi dotato di una *ratio* diversa da essi.

Collegare l'illiceità degli interessi usurari al superamento di una certa soglia, basata su rilevazione dei tassi medi di mercato, significa, infatti, ammettere pienamente la legittimità degli interessi e ciò in netto contrasto con il loro divieto. Rilevare periodicamente il livello medio dei tassi significa non solo ammettere che il tasso di interesse possa variare nel tempo, ma significa anche che il livello dei tassi di mercato non è mai predicabile come eccessivo, ingiusto o altro; in quanto viene semplicemente assunto come il punto di equilibrio tra i prenditori ed i prestatori di denaro quando operano in un mercato regolamentato ed in situazione di concorrenza. Che, poi tale punto di equilibrio

sia una variabile dipendente da altre variabili macroeconomiche più fondamentali, quali, essenzialmente il livello dei salari, secondo la nota teoria keynesiana, è irrilevante in questa sede in cui si tratta di contratti e non di politiche economiche. Rimane pertanto stabilito che il livello del tasso di interesse pattuito non è oggetto di valutazione soggettiva, ossia rimessa al ragionevole apprezzamento del giudice, ma è oggetto di misurazioni basate sull'accertamento di dati di fatto.

Si deve quindi assumere che la finalità perseguita dalla normativa che considera l'usura un illecito – sia penale che civile – , ma considera usurari solo i tassi che superano una data soglia variabile nel tempo e basata su rilevazioni di mercato, sia quella di evitare discriminazioni mediante le quali alcuni individui, o gruppi, accedono al credito a condizioni fortemente deteriori rispetto ad una media di mercato. Che ciò comporti anche un forte contrasto alla creazione di mercati del credito paralleli a quello regolamentato e vigilato, ove individui o gruppi emarginati dal mercato regolare trovano un qualche punto di equilibrio, è un effetto indiretto anche se parimenti desiderabile, posto che quei mercati paralleli non sono quasi mai mercati trasparenti e concorrenziali e sono invece rovinosi, oltre che strumenti di riciclaggio. Si comprende quindi che sotto il profilo delle strategie di politica del diritto il contrasto al fenomeno dell'usura sia assunto soprattutto come strumento di contrasto ad attività criminali, ma da questo scopo indiretto non è dato ricavare indicazioni circa la funzione e la struttura fondamentali del sistema.

Tornando alla fisiologia dei mercati concorrenziali è da osservare che il criterio della soglia individuata di tempo in tempo mediante rilevazioni di mercato esige che i metodi di calcolo degli interessi convenzionali effettivi ed i metodi di rilevazione delle media di mercato siano perfettamente coincidenti. Ogni anche piccola discrasia, infatti, si pone in contraddizione logica con la *ratio* della disciplina dell'usura. Del resto, la Banca d'Italia ha da tempo colto questo aspetto e perciò rende pubblici e quindi trasparenti i metodi mediante i quali perviene a calcolare i tassi medi rispetto alle diverse tipologie di credito, consentendo quindi svolgere confronti perfettamente simmetrici con i tassi convenzionali effettivi previsti dai singoli contratti.

In questo quadro si spiega perfettamente il senso dell'intervento del legislatore del 2000, quando è intervenuto a fornire una interpretazione autentica della legge del 1996 disponendo che: *“Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.”* Infatti, da un lato, le finalità antidiscriminatorie del divieto di usura, come modernamente definito, si consumano al momento della stipulazione e, d'altro lato, non vi sarebbe più perfetta simmetria tra i calcoli eseguiti per le rilevazioni rispetto ai calcoli eseguiti per determinare gli interessi convenzionali se i due calcoli fossero eseguiti in riferimento a tempi storici diversi. Ciò spiega perché, correttamente, la Banca d'Italia non rilevi i tassi fissi pregressi e rilevi invece l'andamento trimestrale dei tassi variabili. Dare rilievo ai primi significherebbe, infatti, produrre una media distorta.

Tuttavia, si debbono esplorare anche altre possibili finalità della normativa anti-usura che si possono affiancare a quella di proteggere l'ordinato svolgimento del mercato del credito. Non è dubbio che al netto degli elementi soggettivi quali l'approfittamento dello stato di bisogno del mutuatario o delle condizioni di difficoltà economica e finanziaria del medesimo, che non più rilevano, la repressione dell'usura ha svolto un ruolo di calmiera rispetto alla erogazione del credito. Nel contesto della moderna disciplina tale ruolo si manifesta in prima battuta nell'impedire, mediante una disciplina cogente, che le singole negoziazioni possano “strappare verso l'alto” il “prezzo” del credito influenzando il mercato, ma non impedisce che il mercato si muova gradualmente nella medesima direzione, anche pervenendo a punte molto elevate come avviene tipicamente in periodi in cui siano diffuse aspettative inflazionistiche. In realtà, non bisogna mai dimenticare che i tassi di interesse presi in considerazione ai fini della disciplina dell'usura sono tassi nominali e non tassi reali, con la conseguenza che un giudizio di sproporzione non può prescindere dal considerare oltre all'ammontare dei tassi nominali anche il diverso potere di acquisto della somma mutuata rispetto a quella restituita. In effetti, il criterio del rilevamento del tasso medio non significa affatto la

sostituzione della discrezionalità giudiziale con la discrezionalità amministrativa, come pure è stato scritto, perché non vi è alcuna discrezionalità nelle rilevazioni statistiche; significa piuttosto che l'esercizio regolare del credito, che rimane fermamente un interesse pubblicistico, è affidato agli orientamenti complessivi di un mercato concorrenziale e ciò sottolinea l'esigenza di mantenere la perfetta simmetria tra il rilevato, il pattuito ed il dovuto.

Ciò implica che non pare adeguato il rimedio civilistico di cui all'art. 1419 c.c. che contempla in sostanza la eliminazione del tasso pattuito che risulti pro tempore superiore alla soglia rilevata e la sua sostituzione automatica con il tasso soglia. Simile rimedio, infatti, romperebbe la simmetria suddetta senza ragionevole giustificazione aprendo le porte al rischio di effetti perversi. Infatti, il meccanismo della sostituzione automatica di clausole applicato alle ipotesi di usura sopravvenuta finirebbe con l'incidere in modo asimmetrico sulla tipologia dei finanziamenti. I contratti di finanziamento a tasso variabile sono normalmente immuni dal rischio di usura sopravvenuta perché incorporano in sé un meccanismo di adeguamento ai tassi di mercato, salvo che si tratti di contratti a tasso variabile spuri, i quali prevedano un floor prossimo alla misura del tasso concordato. I finanziamenti a tasso fisso sono invece quelli esposti alla possibilità di usura sopravvenuta proprio perché sono contratti in cui il prenditore assume il rischio dei tassi discendenti ed il prestatore assume il rischio dei tassi crescenti. È evidente che applicando il rimedio di cui all'art. 1419 c.c. si frantumerebbe detto equilibrio esponendo il prestatore al rischio di tassi crescenti senza il vantaggio di poter profittare dei tassi decrescenti e con ciò si disincentiverebbe in modo drastico la stipulazione di finanziamenti poliennali a tasso fisso, mentre è noto che i finanziamenti a tasso fisso sono graditi a coloro che dispongono di un reddito fisso, ossia alle categorie sociali più ampie e bisognose di tutela, per l'ovvia ragione che per chi dispone di un reddito fisso, un incremento dei tassi su prestiti poliennali è rovinoso.

Questa considerazione non implica che in caso di marcata e duratura discesa dei tassi di mercato chi abbia contratto un finanziamento a tasso fisso sia del tutto sprovvisto di forme di tutela, ossia sprovvisto di quei rimedi civilistici che la Corte Costituzionale ha ipotizzato; implica solo che occorre calibrare il rimedio in modo da evitare effetti perversi.

È ormai riconosciuto il ruolo centrale della buona fede nella moralizzazione dei rapporti contrattuali ovvero nel dotare tali rapporti della flessibilità necessaria ad incorporare i valori etici dell'ordinamento giuridico. La Suprema Corte di Cassazione che ha assunto un ruolo guida in proposito ha insegnato che “ il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la relazione ministeriale al codice civile, «richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore» - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge”.

Ora, è da osservare che nel caso in esame il tasso fisso pattuito si è collocato ab initio nello stretto margine inferiore del tasso soglia del momento; il che equivale ad un floor molto elevato. Avveratosi lo scenario di una discesa notevole e costante dei tassi di mercato non corrisponde al principio di solidarietà il non chiamare il prenditore a partecipare del vantaggio economico conseguente.

Ciò è congruente con il meccanismo complessivo del moderno sistema di contrasto dell'usura il quale contempla un tasso medio di mercato verosimilmente corrispondente al tasso di provvista del prestatore, ed un tasso soglia, attualmente corrispondente al tasso medio aumentato di un quarto con l'aggiunta di 4 punti percentuali, ma nel limite complessivo di 8 punti percentuali; sicché nel piuttosto ampio margine di differenza tra il tasso medio ed il tasso soglia vi è spazio per trasferire al prenditore i vantaggi derivanti dalla discesa dei tassi senza grave sacrificio del prestatore, con ciò concretizzando anche le finalità calmieratrici insite in qualsiasi sistema di contrasto dell'usura. In questo contesto, il ricorso al principio di buona fede appare il rimedio più congruo al fine di trasferire all'interno di una rapporto di durata poliennale i vantaggi economici derivanti da una discesa dei tassi di mercato senza alterare in modo eccessivo l'equilibrio contrattuale, ma armonizzandolo con la funzione equilibratrice propria di un sistema giuridico assiologicamente orientato.



Ciò posto, si deve assumere che nel caso di specie, l'intermediario rifiutando di portare i tassi concordati al di sotto della soglia di usurarietà – che, si ripete, è più elevata del livello dei tassi medi effettivamente praticati sul mercato per quella tipologia di prestiti – in un contesto in cui i tassi concordati erano prossimi alla soglia del tempo e senza che sia percepibile un incremento del rischio individuale, non essendo contestato alcun ritardo nei pagamenti del prenditore, non si è adeguato al canone di buona fede contrattuale ed in ciò risiede l'antigiuridicità della sua pretesa.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e per l'effetto dispone che l'intermediario rimborsi alla ricorrente quanto incassato a titolo di interessi e oneri superiori alla soglia, a far data dal 1° gennaio 2009.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE